



Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione delle Province di Gorizia Pordenone Trieste Udine

ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO
Istituito ai sensi delle Leggi
04/08/1965 n.1103, 31/01/1983 n.25, 11/01/2018 n. 3

INVIO ENTRO IL 30 SETTEMBRE DELLE SPESE SANITARIE AL SISTEMA TS

Gentile Collega,

si ricorda che entro il **30 settembre 2021**, per effetto della proroga del DM 23 luglio 2021, sarà necessario trasmettere al SISTEMA TS i dati delle spese sanitarie contenute nelle fatture incassate da clienti privati nel **primo semestre dell'anno 2021**.

Dovranno invece essere trasmessi al SISTEMA TS entro il **31 gennaio 2022** i dati delle fatture incassate da clienti privati nel **secondo semestre dell'anno 2021**.

Si ricorda che **dall'anno 2022 la trasmissione dei dati al SISTEMA TS diventerà MENSILE**, con scadenza entro la fine del mese successivo a quello in cui le spese sanitarie sono state sostenute (pertanto il primo invio avrà scadenza 28 febbraio 2022 per le fatture incassate nel mese di gennaio 2022).

La scadenza del 30 settembre 2021 non riguarda i nuovi soggetti obbligati all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, individuati dal DM 16 luglio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 2021 n. 184.

Si ricorda che l'obbligo di invio telematico al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche è stato infatti esteso ai soggetti iscritti ai seguenti elenchi speciali a esaurimento, istituiti con il decreto del Ministro della Salute del 9 agosto 2019:

- *elenchi speciali per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di: tecnico sanitario di laboratorio biomedico; tecnico audiometrista; tecnico audioprotesista; tecnico ortopedico; dietista; tecnico di neurofisiopatologia; tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare; igienista dentale; fisioterapista; logopedista; podologo; ortottista e assistente di oftalmologia; terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva; tecnico della riabilitazione psichiatrica; terapista occupazionale; educatore professionale; tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;*

- *elenco speciale dei massofisioterapisti, il cui titolo è stato conseguito ai sensi della L. 19 maggio 1971 n. 403.*

In generale, si tratta dei soggetti che, a seguito del riordino della disciplina delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, prevista dall'art. 4 della L. 11 gennaio 2018 n. 3, non avevano i requisiti previsti per iscriversi nei nuovi Albi (es. possesso di una laurea abilitante), ma, svolgendo già l'attività in base a un precedente titolo idoneo, in via transitoria sono stati iscritti nei suddetti elenchi speciali a esaurimento.

Per i professionisti (es. fisioterapisti e podologi) iscritti all'Albo, l'obbligo di invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria è decorso dal 1° gennaio 2019 (ai sensi del DM 22 novembre 2019), mentre per i soggetti iscritti nei suddetti elenchi speciali a esaurimento il DM 16 luglio 2021 stabilisce che l'obbligo si applica alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2021. Per quanto riguarda i termini di trasmissione, il DM 16 luglio 2021 stabilisce, in via transitoria, che l'invio al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel 2021 deve avvenire entro il 31 gennaio 2022. In relazione all'anno 2021, con riferimento ai nuovi soggetti in esame viene quindi stabilita un'unica scadenza annuale, rispetto alle scadenze semestrali previste per gli altri soggetti obbligati.

CODICE FISCALE 94079620301

Via Sottovilla, 8 – 33010 Tavagnacco (UD) | Tel 0432.572659 segreteria telefonica | Fax 0432.1690115
www.tsmr.fvg.it | www.tsmr.org | email: friuliveneziagiulia@tsrm.org | email PEC: friuliveneziagiulia@pec.tsmr.org



Per i soggetti che erano già obbligati all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, entro il 31 gennaio 2022 dovranno infatti essere trasmessi i dati relativi alle spese sostenute nel secondo semestre (luglio-dicembre) 2021.

Resta confermato che l'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria segue una logica “**di cassa**” (art. 7 comma 2-*bis* del DM 19 ottobre 2020), rilevando il momento del pagamento, anche se in data antecedente a quella di emissione del documento fiscale.

(Tratto da Eutekne.info – 22 settembre 2021)